



ORDINANZA N. 23 del 23/06/2009 prot. 11594

OGGETTO: divieto ai visitatori del Parco Agricolo di effettuare sul posto la cottura e/o il riscaldamento di cibi, il consumo di pasti e l'utilizzo di tavoli, sedie e attrezzature proprie.

IL SINDACO

- Atteso che il Parco Agricolo in località via Matteotti è una delle maggiori zone a verde attrezzato dell'area urbana la cui vocazione principale, attraverso la conservazione delle specie arboree e faunistiche tipiche della zona, è quella promuovere la conoscenza delle bio-diversità del Parco Sud offrendosi ai cittadini come un'isola naturalistica e di relax pur trovandosi nelle immediate vicinanze del centro del paese;
- Preso atto che l'interno del Parco Agricolo, nel corso del tempo, è divenuto luogo di campeggio e pic-nic da parte di un crescente numero di visitatori, con diffuso impiego di griglie e strumenti da cucina per la cottura e il consumo sul posto di cibi e alimenti, visitatori che utilizzano altresì tavoli, sedie e attrezzature proprie pregiudicando così la libera fruizione degli spazi;
- Ritenuto che tali comportamenti siano in contrasto con le finalità anzidette dell'utilizzo del Parco e che più specificamente determinano:
 - a) situazioni di pericolo derivante dall'accensione di fiamme o utilizzo di elementi incandescenti all'interno di una zona a verde con rischio di incendi;
 - b) situazione di pregiudizio delle condizioni di igiene dell'aria e del suolo per la propagazione libera di fumi in atmosfera, la produzione e abbandono di rifiuti organici e solidi così anche favorendo l'infestazione di roditori e insetti;
- Ritenute pressanti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare i comportamenti sopra descritti al fine di consentire alle persone che frequentano il Parco Agricolo di fruire l'area verde secondo le finalità proprie del Parco in condizioni di tranquillità, sicurezza e igiene;
- Visto l'art. 54 – commi 1, lett. c) – 4 e 6 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92/2008 convertito – con modificazioni - in legge n. 125 del 24/07/2008;
- Visto il D.M. dell'Interno del 05/08/2008;

- Dato atto dell'avvenuta preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Milano;

ORDINA

- 1) a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento, e fatta deroga in occasione di pubbliche manifestazioni e/o eventi riconosciuti a qualsiasi titolo dall'amministrazione comunale, all'interno del Parco Agricolo è fatto divieto ai visitatori di:
 - a) effettuare sul posto la cottura e/o il riscaldamento di cibi utilizzando qualsiasi strumento o attrezzatura a fiamma o elettrico;
 - b) effettuare il consumo di pasti con stoviglie di qualsiasi genere e l'utilizzo di tavoli, sedie e attrezzature proprie.
- 2) l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €75,00 a un massimo di €450,00.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Milano, secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ordinario al T.A.R. Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 23 giugno 2009



IL SINDACO
(Graziano MUSELLA)

Pubblicata in data 23/06/2009
Esecutiva dal 24/06/2009